LXXVIII.

TORNATA DEL 14 APRILE 1875

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PIROLI.

SOMMARIO. Congedi = Nuova votazione a squittinio segreto sopra i due disegni di legge: Modificazioni delle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito; Convenzione postale internazionale firmata a Berna. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Friscia sul sequestro della Lanterna di Rochefort, del 20 marzo, in Roma, e di altra dei deputati Boselli e Lioy sull'applicazione di un articolo della legge concernente gli armatori di bastimenti. = Svolgimento, e presa in considerazione, dopo assenso del ministro per le finanze, di una proposta di legge del deputato Englen per modificazione all'articolo 58 della ligge di contabilità generale. = Rinvio di discussioni. = Approvazione dell'articolo del disegno di legge per una convenzione colla Francia per la delimitazione della frontiera nella galleria del Cenisio. = Discussione del disegno di legge per proroga dei termini accordati per la vendita dei beni ademprivili dei comuni di Sardegna — Aggiunta ed emendamento dei deputati Sulis e Salaris all'articolo unico, oppugnati dal relatore Macchi e dal ministro per l'agricoltura e commercio, e rigettati — Approvazione dell'articolo. = Presentazione di un disegno di legge per modificazione a quella sui diritti degli autori delle opere dell'inyegno - A proposta del deputato Macchi è dichiarato d'urgenza. = Presentazione fatta dal ministro per la marineria di una esposizione sull'andamento generale dell'amministrazione, e di altre tre relazioni su lavori eseguiti nel 1874. = Annunzio di una interrogazione del deputato Peluso. = Approvazione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sulle giubilazioni per l'esercito, pei militari in congedo illimitato - Rinvio a domani della votazione a squittinio segreto, per mancanza di numero.

La seduta è aperta alle ore 1 50 pomeridiane.
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato).
QUARTIERI, segretario. È giunta alla Camera la seguente petizione.

1108. 1770 cittadini di Firenze sottopongono alcune considerazioni dirette a dimostrare gli inconvenienti ed i perniciosi effetti che deriverebbero dall'applicazione della legge proposta per una tassa d'ingresso alle gallerie e musei, ed invitano il Parlamento a non sanzionarla perchè di danno immenso a quella città.

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi ha la parola sul sunto delle petizioni.

MACCIII. I miei colleghi certo ben sanno che l'onorevole ministro delle finanze ha presentato un progetto di legge per riformare l'ordinamento delle guardie doganali in modo da unirle alle guardie pel dazio-consumo, e così formare un solo corpo, che verrebbe detto delle guardie finanziarie.

Se quel progetto di legge venisse approvato, le guardie per il dazio-consumo, che sarebbero pur sempre pagate dai municipi, ed incaricate di tute-lare la riscossione di una imposta municipale, verrebbero nominate dalle autorità centrali e da esse dipenderebbero.

Intorno a questo progetto di legge, la Giunta municipale della città di Cremona ha fatte alcune osservazioni che a me sembrano assai savie ed opportune; e le ha mandate al Parlamento in una petizione, perchè siano tenute in conto quando questa legge verrà in discussione; ed io prego di inviarla alla Commissione già eletta per esaminare il progetto di legge di cui ho parlato.

La petizione porta il numero 1104. (La Camera approva.)

IIII. Nella tornata del 23 scorso febbraio venne presentata alla Camera la petizione 1068 con la quale molti cittadini di Caposele esponevano lo stato infelice di quel comune per il crollamento di parte del caseggiato, e pel pericolo che correva tutto il paese dalle frane rimosse dal fiume Sele.

Ora essendovi accadute simili sventure, così interesso la Camera di dichiarare d'urgenza la indicata petizione, e mi permetto ancora pregare la Commissione delle petizioni di esaminarla a preferenza, vista la eccezionalità del caso, l'urgenza di pronti provvedimenti richiesti per non incorrere in altri disastri, e per quei sentimenti d'umanità che ispirano quelle sventure.

(L'urgenza è ammessa.)

MARTELLI-BOLOGNINI. Colla petizione 1108 molti cittadini di Firenze fanno istanza al Parlamento perchè non voglia approvare quel progetto di legge presentato dall'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, relativo alla istituzione di una tassa per l'ingresso nei musei e nelle gallerie, o, per lo meno, che si prendano alcuni provvedimenti che sono suggeriti da quei petizionari.

Siccome codesta petizione si riferisce ad un progetto di legge all'ordine del giorno della Camera, così domando che, secondo le consuetudini, sia dichiarata d'urgenza e inviata alla Commissione creata appositamente per riferire sui provvedimenti finanziari.

(Le due domande sono ammesse.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per ragioni di salute: gli onorevoli Corsini, Incontri e Servadio di 8 giorni; l'onorevole Viacava di 20; l'onorevole Barazzuoli di 10. Per affari particolari, lo domandano: gli onorevoli Guarini e Maiorana-Calatabiano di 8 giorni; l'onorevole Leardi di 7; l'onorevole Arese Marco di 20; l'onorevole Colombini di 5. Gli onorevoli Silvani e Mocenni ne chiedono uno di 10 giorni per servizio pubblico.

(Sono accordati.)

L'onorevole Corte ha presentato uno schema di legge, che sarà trasmesso agli uffizi.

L'ordine del giorno recherebbe lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Englen; ma, non essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, io propongo che si proceda al rinnovamento della votazione che ieri l'altro non potè farsi perchè la Camera non era in numero.

Non sorgendo osservazioni in contrario, si procederà all'appello nominale per la votazione.

(Il segretario Massari fa la chiamata, e segue la votazione a squittinio segreto intorno ai due disegni di legge, per modificazioni delle leggi esistenti sul reclutamento, e per una convenzione postale internazionale firmata a Berna.)

L'onorevoie Friscia ha presentato la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sul sequestro della *Lanterne* di Rochefort, eseguito il 20 marzo in Roma nell'agenzia giornalistica-libraria del signor Capaccini. »

Quando sarà presente l'onorevole ministro dell'interno, egli dichiarerà se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Gli onorevoli Boselli e Licy hanno pure presentato la domanda d'interrogazione, che leggo:

a I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno all'applicazione dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, relativo agli armatori di bastimenti. »

Invito l'onorevole ministro a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Se gli onorevoli interroganti non vi si oppongono, domani, in principio di seduta, sono disposto a rispondere a questa interrogazione.

(Segni di assenso dell'onorevole Lioy.)

PRESIDENTE. L'appello essendo terminato, si lasciano aperte le urne onde possano votare i colleghi che sopravverranno, e del nome dei quali si terrà nota dai segretari; ora procederemo oltre nell'ordine del giorno.

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DELL'ONOREVOLE ENGLEN.

PRESIDENTE. Viene innanzitutto all'ordine del giorno lo svolgimento della proposta di legge del deputato Englen, diretta a modificare l'articolo 58 della legge di contabilità generale dello Stato. (Vedi Stampato, n° 112.)

L'onorevole Englen ha perciò facoltà di parlare. ENGLEN. Questa proposta non muta nè modifica aicuna legge organica; essa non risolve alcuna questione di competenza; essa lascia la giurisdizione

dei tribunali ordinari e la giurisdizione della Corte dei conti nello stato in cui attualmente si troyano.

Solamente la mia proposta riguarda un caso in cui l'applicazione della legge attuale produce gravi inconvenienti, perchè nega la giustizia alle parti lese, mentre vi sono dei casi in cui i contabili ricevono amministrativamente o credono di ricevere dei torti, e non possono reclamare.

L'articolo 58 della legge sulla contabilità dice: « Gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati della riscossione, dei pagamenti, o che hanno maneggio qualsiasi del pubblico danaro, sono sotto la vigilanza del Ministero delle finanze e sotto la giurisdizione della Corte dei conti. »

Ma accade che questa giurisdizione della Corte dei conti sia scritta nella legge, e nel fatto in molti casi non esista pei contabili.

Quali sono questi casi? Nell'articolo 81 e seguenti del regolamento per la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette, è detto che se nel corso della gestione del contabile, o anche dopo. l'amministrazione generale od anche un ricevitore generale stimasse che un contabile fosse in ritardo di pagamento, può, prima d'esaminare i conti, venire a mezzi coattivi contro di lui, mediante la vendita della cauzione. Ora, se il contabile crede che questa misura sia ingiusta ed abbia delle ragioni in contrario, egli non ha presso cui farle valere, non può rivolgersi ai tribunali ordinari, i quali si dichiarano incompetenti; e se si rivolge alla Corte dei conti, sotto la cui giurisdizione sono posti dall'articolo 58, la Corte risponde che essa è competente ed ha giurisdizione soltanto quando esamina i conti generali, giudiziali, trasmessile in via gerarchica dalla pubblica amministrazione, quando è adita di ufficio dal ministro, o sopra istanza del procuratore generale, ma non mai sopra reclami dei singoli esattori.

Quindi è avvenuto in moltissimi casi che, senza essersi ancora esaminati e discussi i conti, si sieno in via amministrativa vendute le cauzioni di molti contabili. E costoro, spogliati della cauzione e quindi perduta la carica, attendono da quattro o cinque anni il beneplacito della pubblica amministrazione e sono a discrezione della medesima, se e quando si vogliano esaminare i loro conti. Ma fino a che ciò non succeda, debbono soffrire in silenzio il danno patito senza modo di presentare alcun reclamo.

In altri termini, i contabili prima dell'esame dei conti giudiziali possono essere condannati amministrativamente, ma non possono nè difendersi, nè essere giudicati. Prima dell'esame dei conti può la Corte dei conti essere adita dal ministro e dal procuratore generale, ma non dai contabili. La giustizia quindi non è eguale per tutti, ed è conveniente lo spiegare che la giurisdizione della Corte dei conti sia accessibile anche a quelli di cui è giudice naturale.

Io esposi già questi lamenti nell'anno scorso innanzi alla Camera, e il ministro delle finanze, l'onorevole Minghetti, convenne che si doveva fare qualche cosa in favore dei contabili. Nel 1872 l'onorevole Scialoja, in una tornata del Senato, disse che la legge del 1871, sulla riscossione delle imposte, aveva creato pei contabili una posizione difficile ed equivoca, e che era necessario che questa posizione si determinasse meglio. Finalmente, nella seduta del 24 febbraio 1875, in occasione della discussione generale del bilanció delle finanze, io esposi gli stessi inconvenienti al ministro delle finanze e ne provocai qualche provvedimento; ed il ministro delle finanze, l'onorevole Minghetti, disse in risposta queste parole:

« Su questa materia vi sarebbe bisogno veramente di qualche riforma per ciò che concerne la procedura per le azioni dei contabili davanti alla Corte dei conti. Io non posso per ora prendere l'impegno di presentare una legge; ma se qualcuno la presentasse, aderirei a prenderla in considerazione ed a discuterla. »

Io, dunque, in ossequio alle parole del signor ministro, ho presentato questo progetto, e sono sicuro che egli non si opporrà a che la Camera lo prenda in considerazione, e mi auguro che la Camera stessa voglia compiacersi di accettarlo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Le parole che l'onorevole preopinante ha testè citate, come quelle che furono da me espresse in una recente tornata alla Camera, mostrano che io sentiva veramente che quest'articolo 58 della legge di contabilità aveva bisogno di essere, per dir così, integrato; e che qualche cosa faceva difetto nelle questioni di procedimento per le azioni dei contabili. Vero è che da quell'epoca in poi è intervenuto un fatto il quale avrebbe in qualche modo chiarita la giurisprudenza; chè in un conflitto di attribuzioni, in causa di certo Pellegrini, contabile, il Consiglio di Stato ha stabilito che la Corte dei conti sia regolarmente competente, e debba giudicare della materia. Nondimeno siccome questo è un caso speciale, ed il progetto di legge dell'onorevole Englen si riferisce anche ad altri casi, che potrebbero non essere contemplati in questo di che io discorro, così trovo veramente utile che la questione sia esaminata e discussa, e mi unisco a lui per pregare la Camera a prendere in considerazione il progetto di legge che ha presentato.

ENGLEN. Grazie infinite.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge proposto dall'onorevole Englen.

(La Camera delibera di prenderlo in considerazione.)

Gli uffizi hanno autorizzata la lettura di un progetto di legge presentato dagli onorevoli Salaris, Murgia, Tondi, Marengo, Serpi, Asproni, Umana, Cugia, Roberti, Parpaglia e Salis, per modificazioni dell'articolo 5 della legge 21 giugno 1869.

Esso è in questi termini:

« Art. 5. 1 Buoni agrari non potranno essere di valore inferiore alle lire cinque. »

Invito qualcuno degli onorevoli proponenti a dichiarare quando intendano procedere allo svolgimento di questo disegno di legge.

UNANA lo sono agli ordini della Camera. Questo svolgimento, se essa lo crede, potrebbe avere luogo domani in principio di seduta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta?

FINALI, ministro per l'agricoltura e commercio. Io sono agli ordini della Camera per domani.

PRESIDENTE. Allora rimane inteso che domani avrà luogo lo svolgimento di questo schema di legge.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione della relazione intorno al numero dei deputati impiegati. Ma non è presente il relatore, e mancano diversi componenti la Commissione, di più è pervenuta una comunicazione ufficiale del ministro dell'interno, che è stata comunicata alla Commissione, e sulla quale dovrà riferire e fare le proposte che giudicherà necessarie. Perciò conviene riportare ad altra tornata la relativa discussione.

Come pure sarà opportuno di sospendere la discussione sul disegno di legge per affrancamento dei diritti di uso sui boschi demaniali, poichè anche per questo progetto si verifica che è assente il relatore, e mancano pure vari membri della Giunta. (Segni di assenso)

APPROVAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. Passeremo quindi alla discussione dello schema di legge per una convenzione colla Francia per la delimitazione della frontiera nella galleria del Cenisio.

Leggo l'articolo unico:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la

Francia, firmata a Roma il 10 dicembre 1874, relativa alla determinazione della frontiera fra i due Stati, nell'interno della galleria delle Alpi al Cenisio, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il... »

La discussione è aperts.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

(La Camera approva.)

Si procederà in altra seduta alla votazione per scrutinio segreto su codesto schema di legge.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA
DEI TERMINI ACCORDATI PER LA VENDITA DEI BENI
GIÀ ADEMPRIVILI APPARTENENTI AI COMUNI DELLA
SANDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la proroga dei termini accordati per la vendita dei beni già ademprivili appartenenti ai comuni della Eardegna.

« Articolo unico. Il termine di un biennio accordato alle deputazioni provinciali dell'isola di Sardegna, con l'articolo 3 della legge 18 agosto 1870, nº 5839, per l'alienazione o divisione d'ufficio dei terreni ex-ademprivili è prorogato di tre anni. »

La discussione è aperta; la parola spetta all'onorevole Sulis.

SULIS. Con questa legge, che io interamente approvo, si allarga il termine colla precedente legge dell'aprile 1865, della legge posteriore del 1870 accordato alle deputazioni provinciali per la vendita dei terreni già ademprivili appartenenti ai comuni.

Però nella legge del 1865 come anche in quella del 1870, si stabilivano anche dei termini a favore di coloro i quali pretendessero diritti di proprietà su questi medesimi terreni ademprivili, e si stabiliva che nel termine di sei mesi tanto essi che i così detti cussorgiali potessero fare valere i loro pretesi diritti nanti gli arbitri nominati a seconda della legge del 1870.

Ora, trattandosi di fare in questa legge una proroga in favore dei comuni, credo sia di diritto che anche una proroga sia accordata a costoro che pretendono un diritto sui terreni ademprivili medesimi.

Mi pare diffatti che, se delle difficoltà si sono prodotte per i comuni, non è da maravigliare che le difficoltà dello svincolo abbiano prodotto anche ritardo presso gli individui che vantavano diritti di proprietà su questi beni.

Quindi io pregherei l'onorevole ministro e la Commissione a volere consentire che ora si ripeta anche la proroga anzidetta di esecuzione degli ar-

ticoli della legge del 1870, cioè che sia accordato ai cittadini, che pretendono di avere diritti di proprietà, che nuovamente entro sei mesi possano farli valere.

Attenderò le risposte dell'onorevole signor ministro e della onorevole Commissione per formulare apposito emendamento.

SALARIS. Ho chiesta la parola per oppormi alla proposta del mio onorevole collega il deputato Sulis.

Innanzitutto bisogna guardare allo scopo che si vuole raggiungere con questo articolo di legge. Era prefisso un termine ai comuni per l'alienazione di quella parte dei terreni ademprivili che loro era spettata nella divisione colla società ferroviaria, e ciò ad impedire la continuazione di certi usi che erano di ostacolo al consolidamento della proprietà. Sopraggiunte però altre leggi sull'alienazione dei beni ecclesiastici e sull'alienazione di altri beni demaniali, fu così ingombro il mercato da tanti terreni che si esperimentò una vera deprezziazione delle terre, con danno immenso dei proprietari, dei comuni e del demanio dello Stato.

La esecuzione della legge 18 aprile 1870 aveva posto i comuni nella durissima condizione da ricavare pochissime risorse dalla veudita di tali terreni, e per ciò non hanno venduto. Ora neppure le deputazioni provinciali hanno potuto prevalersi di quelle facoltà che la legge loro accordava, di alienare cioè per i comuni quella immensa quantità di terra non alienata, per guisa che quelli usi che la legge aveva soppresso in questi terreni sono rimasti più o meno in vigore, ed in alcuni comuni si deplora ancora quella specie di comunismo che provvidamente si voleva fare cessare al più presto con la legge del 18 agosto 1870.

Ora il Governo, penetratosi della serietà degli ostacoli incontratisi nella esecuzione di quella legge, e pur convinto che non per negligenza, non per resistenza manifesta, o indiretta alla legge, ma per sola necessità di cose non seguirono le prescritte alienazioni; persuaso ancora che le alienazioni, ove fossero seguite, ne sarebbe risultato un evidente svantaggio ai comuni, non ha potuto non pensare ad un provvedimento che potesse rafforzare il principio della legge 18 agosto 1870.

Ecco la ragione di questo progetto di legge con cui si propone una proroga di tempo entro il quale le deputazioni provinciali possano provvedere meglio, e con maggiore frutto per i comuni, all'alienazione dei terreni ademprivili.

Ora, che vorrebbe l'onorevole Sulis? Vorrebbe che fossero reintegrati anche i privati nei loro supposti diritti di proprietà, sopra i beni che furono denunziati e ritenuti ademprivili.

Ma l'onorevole Sulis facilmente riconoscerà, che questo progetto di legge non ha per scopo di far rivivere dei diritti, ma tende solo a rimettere in tempo quegli enti ai quali era imposto l'obbligo di provvedere all'alienazione dei terreni ademprivili; si tratta di una specie di restituzione in tempo, che dallo schema di legge che discutiamo, viene chiamata proroga.

Ora è immensa la differenza che passa dalla materia della quale è questione in questo progetto, a quell'altra che l'onorevole Sulis vorrebbevi introdurre.

Per la legge del 1870, ove dai comuni non fossero alienati i terreni ademprivili, entro un perentorio termine, l'alienazione dovea farsi dalle deputazioni provinciali, le quali poi anch'esse lasciarono che il termine scorresse senza adempiere a quest'obbligo, non già per mal volere o per colpa qualunque, ma per ragioni gravissime, che si presentarono degne della considerazione del Governo, e lo saranno plausibilissime ritenute anche dalla Camera.

E poi, si sa, non sempre con la più decisa volontà di alienare, si riesce ad avere chi voglia acquistare. Ciò è chiaro, chiarissimo. Ma che vorrebbe l'onorevole Sulis? Egli vorrebbe far rivivere diritti già prescritti, già ridotti in cenere, e che omai non potrebbero più esercitarsi.

I diritti di proprietà sopra i beni ademprivili sono estinti già da tre anni, e quel che è più sono prescritti in favore dei comuni. Di questi diritti non è più e non può essere più questione, sono di itti morti, e per le cose morte non resta che un requiescant.

E in verità, dobbiamo preoccuparci, che non sarebbe un vantaggio che si farebbe ai comuni nè ai privati, evocando un'altra volta tante controversie che durarono lungo tempo, e che hanno prodotto peco bene alla Sardegna. I privati hanno avuto il tempo, potevano quanto meno intentare la lite, se non potevano entro il termine stabilito ottenere una sentenza, perchè il termine era stabilito per proporre giudizialmente la loro domanda.

Io credo che non dobbiamo, dirò di più, non possiamo accettare la proposta dell'onorevole Sulis senza ledere i diritti dai comuni acquisiti mercè la prescrizione già compiuta da tre anni, e che valse a consolidare quella proprietà.

Per queste ragioni la Camera non accoglierà, ne sono convinto, la proposta dell'onorevole Sulis.

Mi permetta però la Commissione che io faccia un'altra osservazione al suo articolo di legge. Il

termine di un biennio accordato alle deputazioni provinciali dell'isola di Sardegna coll'articolo 3 della legge 18 agosto 1870 per l'alienazione di ufficio dei terreni ademprivili è portato a 3 anni.

Ora mi permetta, qui riconosce il Governo, riconosce la Commissione che se i municipi non hanno alienato, vi era un giusto motivo per non alienare; e questo giusto motivo è tale, che si è sentito il bisogno di concedere una proroga di termine alle deputazioni provinciali che, non essendosi eseguita l'alienazione dai municipi, erano in obbligo di farle di ufficio.

Ora io domando, se il motivo è legittimo, perchè invece di accordare questa facoltà alle deputazioni provinciali, non la si concede ai comuni che sono più interessati e che meglio provvederebbero ai loro interessi? Perchè concedere alle deputazioni previnciali questa facoltà, e non piuttosto, riconoscendo che per un giusto motivo i comuni non alienarono, ad essi ricommettere l'alienazione di terreni ademprivili?

Se per gravi motivi i comuni non adempirono l'obbligo loro imposto dalla legge del 1870, non debbono essere privati della facoltà, che loro compete, di procedere a questa alienazione, e non possono, nè debbono essere sostituiti in questi atti dalle deputazioni provinciali. Si faccia sempre omaggio al principio, e si rispetti l'ente comune, al quale, ove non compia l'obbligo, subentrerà la deputazione provinciale per esercitare un atto di tutela. Io pregherei quindi la Commissione di emendare il suo articolo dicendo: « Si concede ai comuni dell'isola per l'alienazione dei terreni ademprivili un biennio di tempo dalla data di questa legge, ed ove non sia eseguita dai municipi l'alienazione entro questo biennio, le deputazioni provinciali procederanno entro l'anno successivo alle suddette alienazioni nelle forme dalle leggi prescritte.»

Signori, un articolo a questo modo, lo intendo, e lo ritengo fondato nei principii di amministrazione e di giustizia; ma l'articolo della Commissione non lo intendo affatto, perchè non comprendo una punizione ai comuni dopo che si riconosce, e si dichiara, che se i comuni non hanno alienato, non hanno con questo trasgredito alla legge. Imperocchè ciò avvenne non per difetto di volontà, non per colpa, ma solamente per necessità di cose. Io pregherei quindi la Commissione a voler adottare l'emendamento da me proposto, e mi rivolgerò alla giustizia della Camera per sanzionarlo col suo yoto.

MACCHI, relatore. Come vede la Camera, il relatore della Commissione non può parlare che a nome di uno dei suoi colleghi, essendo gli altri assenti; ed a nome del collega presente, come per conto proprio, il relatore è dolente di non potere accettare l'emendamento proposto dal deputato Sulis.

Ciò, per diverse ragioni; e, fra le altre, per quella già ricordata dall'onorevole Salaris, che si tratterebbe, cioè, di far rivivere dei diritti e dei privilegi, che sono già prescritti da oltre 3 anni.

Quanto alla proposta fatta dall'onorevole Salaris, siamo pur dolenti di non poterla accettare, credendo che la proroga invocata sia assai più utile, ed anche più legale accordarla alle deputazioni provinciali. E non crediamo con ciò di offendere nè i diritti, nè gli interessi dei comuni, dei quali siamo quant'altri tenerissimi.

SULIS. Nonostante la contraddizione dell'onorevole Salaris, alla quale fece eco la Commissione, ridotta in così piccolo numero, io non mi rimuovo punto dalla mia proposta.

Diffatti, signori, il motivo per cui non la si vuol accettare si è che è ormai prescritto il diritto degli individui sulle proprietà ademprivili.

Inoltre si soggiunse dall'onorevole Salaris che bisogna far preponderare i diritti del comune sopra i diritti dell'individuo. Questa teoria io non la posso accettare, perchè se mai la medesima si accettasse, ne verrebbe allora che quando si tratta di diritti tra comune e Stato, lo Stato dovrebbe essere preponderante sul diritto del comune.

Di più nella fattispecie noi parliamo di cosa per la quale il diritto del comune non può scompagnarsi mai dal diritto dell'individuo.

Diffatti le leggi precedenti su questa materia hanno stabilito sempre che si ragguagliassero insieme i diritti di tutti gli interessati, e per questo si stabilì il principio che, quando i comuni dovessero prendere questi terreni, si dovesse fissare a favore degli individui un termine per far valere i loro diritti; e badi l'onorevole Salaris che queste ragioni non deggiono mai disgiungersi, se veramente si vogliono efficaci; e badi che le leggi anteriori hanno posto la risoluzione di esse presso arbitri che meglio apprezzassero i criteri locali. E diffatti è detto che con regio decreto (nella legge 1865) quegli arbitri funzionassero a quella verifica. Dunque vi era un tribunale familiare, e quindi, trattandosi di un tribunale familiare, i termini stessi della prescrizione non devono essere tenuti nella rigidezza del diritto comune, e bisogna dare interpretazione più larga, quella cioè dell'equità. Quindi, se mai il mio emendamento venisse rigettato, sarebbe la radiazione assoluta del diritto individuale.

Ora, io dico, se il potere legislativo ha il còmpito

di assicurare il diritto individuale, non ha il còmpito di annullarlo a favore dello Stato e del comune.

Quindi io penso che, essendo nata la necessità di allungare il termine a favore del comune, per necessità si deve anche allungare il termine a favore degli individui.

Trattandosi quindi di un principio sacrosanto, quale è il rispetto ai diritti individuali, e trattandosi di cosa per la quale nessun danno ne può derivare alle vere ragioni del comune, io insisto nella mia proposta.

PINALI, ministro per l'agricoltura e commercio. Questo progetto, è bene avvertirlo, non ha alcun intento fiscale. Anzi, se il Governo avesse in mira soltanto l'interesse finanziario, non avrebbe presentato questo progetto di legge; imperocchè, se non soccorrono nuovi provvedimenti, per le chiare disposizioni della legge del 23 aprile 1865, essendo già trascorsi i termini stabiliti a favore dei comuni, e prorogati colla legge del 18 agosto 1870, i beni ademprivili di Sardegna dovrebbero vendersi a favore dello Stato.

Ma il Governo, prima colla legge del 18 agosto 1870 e poi col presente progetto, provvide e provvede a prorogare in favore dei comuni di Sardegna i diritti loro concessi dalla legge del 1865, affinchè non abbia effetto la caducità dei comuni, e la devoluzione di quei beni in favore dello Stato.

L'onorevole Sulis, nel proporre la sua aggiunta, le diede aspetto di proroga di un diritto o dell'esercizio di un diritto dei privati su quei terreni; ma non è così. Non si tratterebbe di mantenere i diritti di coloro che pretendono alla proprietà sui beni ademprivili o cussorgiali, ma bensì di farli rivivere.

Diffatti la legge del 18 agosto 1870 manteneva quei diritti per sei mesi; questi sei mesi finivano il 18 febbraio 1870, e perciò ora sono più di 4 anni che questi diritti sono cessati e prescritti: nè si potrebbero far rivivere se non con lesione dei diritti già acquisiti dai comuni.

In quanto alla proposta dell'enorevole Salaris, che consisterebbe nel dare ai comuni stessi il diritto di fare le vendite, o le divisioni dei beni, mi permetta di ricordargli un precedente al quale egli non è estraneo.

La legge del 1870 fu approvata, d'appresso una relazione di una Commissione, per la quale egli portò la parola. Ora è appunto da quella legge che le deputazioni provinciali furono messe in luogo dei comuni, nella cui solerzia aveva l'esperienza dimostrato non potersi confidare, per operare le divisioni e le vendite; operazione richiesta in un interesse economico generale. L'onorevole proponente non

addusse alcuna ragione nuova, la quale consigli ad abrogare la disposizione della legge del 18 agosto 1870.

Fino d'allora era preveduto che i comuni non sarebbero stati abbastanza solleciti nell'adempiere al precetto della legge, e a provvedere al loro vero interesse. Perciò, dato ad essi il termine di un biennio, ne era concesso un secondo di un altro biennio alla deputazione provinciale, per operare vendite o divisioni in luogo dei comuni.

Quale ragione nuova, o di fatto, o di diritto, od economica, ci farebbe oggi abbandonare la disposizione scritta nella legge del 1870, la quale, giova notarlo, è conforme allo spirito della disposizione generale contenuta nella legge comunale e provinciale, per rispetto all'autorità data alla deputazione provinciale, per l'alienazione dei beni comunali incolti?

Per queste semplici considerazioni io pregherei l'onorevole Salaris a non volere insistere nella sua proposta, alla quale in ogni caso mi oppongo; come mi oppongo alla concessione dei nuovi termini a favore dei privati per l'esercizio d'azioni di proprietà sui beni ademprivili, proposta dall'onorevole Sulis, e prego la Camera di approvare il progetto di legge.

SALARIS. Risponderò prima poche parole alle osservazioni fattemi dall'onorevole Sulis; ed anzitutto importa, che io lo preghi di ritenere che io non ho fatto preferenza di diritti dei comuni a quelli dei privati; che in questione di diritti, la poziorità dovrà sempre aver altro fondamento. Io non ho fatto distinzione fra i diritti privati e i diritti dei comuni; qui ho considerato il comune come qualunque altro ente individuale. E diffatti, se un comune potesse vantare dei diritti di proprietà sopra un terreno già dichiarato ademprivile, e dentro il termine prescritto da quella legge, cioè dalla legge del 1870, non avesse ancora fatto il suo richiamo, o meglio, non avesse ancora fatto valere in giudizio i suoi diritti, io ritengo che non lo possa più fare, e ritengo che anche a danno di questo comune sia già da tre anni compiuta quella prescrizione stessa, che diceva innanzi avvenuta a danno dei privati.

Nè di certo io vorrei che si richiamassero in vita i diritti di questo genere di quel comune, cui può attribuirsi la colpa di non aver esercitato in tempo i pretesi diritti di proprietà. Non faccio dunque distinzione fra privati e comuni; ma faccio distinzione di questione, e questa di cui è parola in questo schema di legge, non è quella che vorrebbe farvi entrare l'onorevole Sulis.

Questa legge si fa per prorogare il tempo dell'alienazione dei terreni ademprivili; non già per ri-

chiamare in vita diritti morti, e morti per sempre. E non li richiamo in vita, onorevole Sulis, nè per i privati, nè per i comuni, perchè gli uni e gli altri sono tinti della stessa pece, della stessa negligenza, della stessa colpa...

SULIS. Sono pochissimi.

SALARIS. Forse saranno invece moltissimi... non discuto il numero.

... che per loro colpa non hanno fatto valere i loro diritti. Quindi vede l'onorevole Sulis che egli poneva una questione assai diversa e sulla quale non è cosa facile lo intenderci, perchè non acconsentirò mai ad evocare cose dai sepolcri, neppure diritti.

Ricorderà poi la Camera che questi diritti di proprietà dovevano esperirsi entro sei mesi dalla data di quella legge. Ora essendo trascorsi tre anni, se si volessero far rivivere quei diritti, si rinnoverebbe quel caos di cui la Sardegna ha tuttora fresca la memoria, e sarebbero un incaglio ai comuni ed ai privati medesimi.

Quindi io credo che di questi diritti non se ne debba più parlare: requiescant.

Ora vengo al mio emendamento, che l'onorevole ministro e la Commissione hanno voluto combattere.

L'onorevole ministro mi ha ricordato che della legge del 1870 io fui relatore. Questo è verissimo; ma in quella legge si concedeva ai comuni un termine per alienare, e se in quel termine non adempievano il loro obbligo, alla loro azione subentravano le deputazioni provinciali.

Ora, che cosa è avvenuto? È avvenuto che i comuni non hanno alienato, ma non per avversione all'alienazione, o per non ubbidire alla legge; ma perchè non hanno potuto alienare per le ragioni che ho già enunciato, e che non giova ripetere un'altra volta a infastidire la Camera.

Se dunque i comuni non hanno alienato, non lo hanno fatto per capriccio, ma per giusti motivi, i quali, se hanno impedito i comuni, hanno pure impedito le deputazioni provinciali di eseguire la legge.

Ora, se i comuni non hanno fatte le alienazioni, non per negligenza, ma per giusti motivi, per imperiose necessità, come è che oggi volete dare questa facoltà alle deputazioni provinciali, disconoscendo la necessità in cui si sono trovati i comuni di non potere alienare? Se concedete questa facoltà alle deputazioni provinciali, senza tenere conto dei comuni, parrebbe che si diffidasse di loro; parrebbe che i comuni non avessero alienato per colpa, per resistenza alla legge; e davvero ciò non fu.

Io vorrei rispettata nel modo più largo l'azione dei municipi; vorrei che essi provvedessero al loro vantaggio con piena libertà; ma soprattutto non si può togliere ai municipi una loro attribuzione prima che non sia giustificato di non esserne idonei, o di averne abusato.

Bisognerà dunque concedere ai comuni la facoltà di questa alienazione. Stabilite il termine con qualche larghezza e la legge sarà con molta utilità eseguita.

Se i comuni si mostrassero renitenti o negligenti nell'obbedire alla legge, allora comprenderei che dovessero chiamarsi le deputazioni provinciali ad eseguire e compiere quello che i comuni non hanno voluto compiere; allora le deputazioni provinciali faranno sentire il peso dell'autorità tutoria.

Creda l'onorevole ministro che io non sono punto in contraddizione, che anzi sono coerente ai principii svolti nella mia relazione alla legge del 1870. Quei principii stessi mi suggeriscono appunto l'emendamento che ho proposto in questa legge, emendamento che desidero vedere accolto dai miei onorevoli colleghi.

Io credo quindi che la Camera riconoscerà la giustezza del mio emendamento e vorrà accordarle il suo voto; anzì confido che lo stesso signor ministro, posta la questione nei termini enunciati, sarà il primo a riconoscere che i comuni devono essere tenuti in una certa considerazione, e tanto più se ne persuaderà pensando che i comuni sono i più interessati nella questione, come quelli che devono risentirne l'utile o lo svantaggio più diretto.

Si lasci dunque che i comuni alienino e che trovino nel tempo che loro si accorda il momento propizio in cui possano ricavare la maggiore utilità possibile da questi beni. Ma non ricorriamo di salto all'autorità tutoria, che sono persuaso si eserciterà ottimamente, con impegno, con ze'o, ma non mai con quell'interesse che può spiegarsi dai comuni ai quali più spiccatamente tocca l'utile, o più fortemente pesa il danno.

Con questi principii, ai quali fece sempre omaggio la Camera, ai quali fu informata la legge del 1870, potrà solo rendersi anche questa legge di giovamento alla Sardegna.

Io credo che la Camera vorrà accogliere il mio emendamento, che invio al banco della Presidenza.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Salaris diceva benissimo che bisogna porre bene la questione innanzi alla Camera, perchè essa possa convenientemente decidere.

Ma qual è la condizione attuale delle cose ? Forse che i comuni hanno mantenuto fino ad oggi la facoltà, che dapprima era loro data dalla legge, di

procedere cioè all'alienazione ed alla divisione dei beni di cui si tratta?

Mainò: la legge del 18 agosto 1870 prorogò per un biennio nei comuni questa facoltà, di modo che essa cessò il 18 agosto 1872, e da quel giorno cominciò l'autorità della deputazione provinciale a procedere a questa alienazione. Pertanto, se oggi si accogliesse la proposta dell'onorevole Salaris, per un altro verso si andrebbe incontro allo stesso inconveniente che egli opponeva alla proposta dell'onorevole Sulis.

Egli, obbiettando alla proposta dell'onorevole Sulis diceva: ma come volete parlare del ripristinamento di un diritto, il quale è estinto da *re, ed io mi permetto di dire da quattro anni?

Lo stesso argomento vale per i comuni; i quali o non seppero, o non vollero usare del loro diritto di fare da sè, il quale rimase estinto in essi da oltre due anni.

Se si trattasse di continuare lo statu quo, e di mantenere semplicemente ai comuni un'ingerenza, io non avrei difficoltà ad annuire; ma osservo che è cessata ogni loro ingerenza per conseguenza d'un fatto loro negativo, e per positiva disposizione di legge. Da oltre due anni le deputazioni provinciali sono investite del diritto di fare alienazioni e divisioni dei beni per conto dei comuni; laonde, se per avventura si accogliesse la proposta dell'onorevole Salaris (la quale egli ha studiato di mostrare consenziente alla relazione di cui fu l'autore, ma non me ne ha abbastanza capacitato), si farebbe senza motivo cessare nelle deputazioni provinciali un'autorità, come senza ragione si farebbe rivivere un diritto nei comuni, il cui interesse non è punto leso pel fatto che la deputazione provinciale operi per loro conto.

Perciò io pure alla proposta dell'onorevole Salaris mi oppongo, e domando, conformemente anche al voto espresso dall'onorevole relatore della Commissione, che sia approvato il progetto di legge quale fu proposto dal Ministero.

SULIS. Postochè si fa appello al dovere che ogni deputato ha di porre bene le questioni, io profitto della parola che mi è stata accordata per dichiarare in che consiste la questione attuale.

Comuni ed individui avrebbero, per diritto comune, il termine di trent'anni per far valere i loro diritti; ma una legge speciale ha ristretto questo termine di diritto comune a sei mesi per gli individui.

Dunque, allorchè si domanda alla Camera una proroga di sei mesi, si fa cosa la quale si avvicina al diritto comune, si fa cosa per la quale i diritti dei comuni e degli individui vengono ad essere meglio rispettati. Questa fu l'intenzione la quale mi mosse a proporre questo emendamento.

Trattandosi di diritti individuali, la Camera ha molte volte acconsentito a simili proroghe: basta citare le reiterate proroghe relative alle volture catastali.

Or dunque, giustamente all'onorevole Salaris si fece osservare dall'onorevole ministro che, dopo il rifiuto suo alla mia proposta, la speciale proposta che egli fece pei comuni manca del terreno ove possa svolgersi.

Pertanto io accetto la proposta Salaris, e con essa insisto nella mia per la quale i diritti dei comuni e degli individui vengono ad essere meglio tutelati. Badi la Camera che nel 1865 e nel 1870, sempre quando si parlò dei diritti dei comuni riguardo agli ademprivi, si è messo in saldo il diritto degli individui, semprequando si acconsentì ad una proroga pei comuni, vi si acconsentì anche per gli individui. In questo adunque nulla v'ha di straordinario, nulla che si opponga ai principii di buona legislazione.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge che si discute è così concepito:

« Il termine di un biennio accordato alle deputazioni provinciali dell'isola di Sardegna con l'articolo 3 della legge 18 agosto 1870, nº 5839, per l'alienazione o divisione d'ufficio dei terreni exademprivili, è prorogato di tre anni. »

A quest'articolo l'onorevole Salaris propone il seguente emendamento:

« È accordato ai comuni dell'isola di Sardegna un biennio per l'alienazione dei terreni ademprivili. Trascorso questo termine, l'alienazione sarà operata dalle deputazioni provinciali entro il termine di un anno. »

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È respinto.)

Pongo ai voti l'articolo già letto.

(La Camera approva.)

Ora viene la proposta dell'onorevole Sulis, che leggo:

« Art. 2. Sono ristabiliti i termini dati dalla legge 1865-1870 per far valere i diritti di proprietà o di cussorgia sui terreni ademprivili. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(E appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È rigettata.)

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

MINSTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge già votato dal Senato, che porta modificazioni alla legge 25 giugno 1865 sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno. (V. Stampato, n° 113.) Questo progetto fu presentato già tre volte alla Camera e non potè mai essere discusso; mi auguro che questa volta possa avere sorte migliore.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

MACCHI. Faccio formale istanza che questo schema di legge venga dichiarato d'urgenza, provvedendo esso a togliere inconvenienti troppo gravi, e da troppo lungo tempo, ormai, lamentati.

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi chiede che il progetto di legge testè presentato sia dichiarato di urgenza; se non sorge opposizione, l'urgenza s'intenderà accordata.

(È accordata.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI MINISTERIALI.

DI SAINT-BON, ministro per la marineria. Ho l'onore di presentare alla Camera:

- 1° Esposizione sull'andamento generale dell'amministrazione marittima nell'anno 1874 (V. Stampato, n° 114);
- 2º Relazione intorno ai lavori eseguiti dal Consiglio superiore di marina (V. Stampato, nº 114 bis);
- 3º Altra relazione sui lavori di riordinamento e d'ingrandimento dell'arsenale militare marittimo di Venezia eseguiti nell'anno 1874 (V. Stampato, numero 114 ter);
- 4° Finalmente relazione annuale sui lavori dell'arsenale di Spezia dello stesso anno. (V. Stampato, n° 114 quater.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per la marineria della presentazione dei documenti da esso indicati.

Prima di procedere alla discussione degli altri progetti di legge portati all'ordine del giorno, annunzio all'onorevole ministro delle finanze una interrogazione che intende rivolgergli l'onorevole Peluso. Eccone il tenore:

« Il sottoscritto, valendosi dell'articolo 70 del regolamento, desidera muovere al ministro delle finanze una interpellanza sulla riscossione della tassa sulla macinazione del grano. »

Domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domani dirò se e quando accetterò quest'interpellanza.

APPROVAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALLE LEGGI SULLE GIUBILAZIONI DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge per modificazione delle leggi relative alle giubilazioni dell'esercito.

Prima di tutto domando all'onorevole ministro se accetta la proposta della Commissione.

RICOTTI, ministro per la guerra. Accetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque la discussione si farà sul testo della Commissione.

(Il segretario Lacava dà lettura del disegno di legge)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti dello schema di legge:)

- a Art. 1. Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto alla giubilazione e nella determinazione della pensione per i militari di truppa, come pure per gli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia; per tutti questi ufficiali inoltre non è valutato per gli effetti summenzionati quel tempo che, chiamati dal congedo illimitato, dovessero passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.
- « Il tempo di servizio passato sotto le armi, da militari chiamati dal congedo illimitato, deve essere valutato a senso delle vigenti leggi sulle giubilazioni per l'esercito, con osservanza però, quanto agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia, delle speciali disposizioni espresse nel precedente comma e negli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

« Gli ufficiali di complemento, di riserva e della milizia mobile sono considerati in congedo illimitato, quando non sono sotto le armi.

« Art. 2. Gli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia provvisti di pensione vitalizia, che siano stati chiamati in servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, o per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, avranno diritto all'atto del loro rinvio in congedo illimitato, a che la pensione della quale erano provvisti venga accresciuta di altrettante quote di aumento per ogni anno di servizio o campagna determinato dalle tabelle unite alla legge 7 febbraio 1865 sulle pensioni per l'Esercito, pel grado di cui si troveranno rivestiti, quanti saranno gli anni di servizio nuovamente prestati e le campagne di guerra nuovamente fatte.

« Art. 3. Gli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia non provvisti di pensione vitalizia, che siano stati chiamati in servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata, o per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, avranno diritto, all'atto del loro rinvio in congedo illimitato:

« Pel primo anno di servizio, ad una gratificazione eguale a due mesi di stipendio del loro grado;

« Per ogni anno successivo e per ogni campagna, ad una gratificazione eguale ad un mese di detto stipendio.

« Art. 4. I militari chiamati dal congedo illimitato sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo, i quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio avranno diritto all'applicazione degli articoli 3, 4, 8 e 9 della legge 27 giugno 1850 (n° 1049) e degli articoli 1 e 6 della legge 7 febbraio 1865 (n° 2143).

« Art. 5. Gli anni di servizio per gli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno computati a norma dell'articolo 25 della legge 27 giugno 1850 (n° 1049). Però se il tempo di servizio sotto le armi in tempo di guerra dichiarata avesse durato meno di sei mesi, esso sarà calcolato come un anno intiero; sarà pure calcolato come un anno intiero il tempo di servizio sotto le armi per preparativi di guerra, o per motivi di sicurezza pubblica, quando avesse durato meno di sei mesi, ma più di tre mesi.

« Tuttavia in un periodo di dodici mesi non può computarsi più di un anno di servizio, ançorchè l'ufficiale sia stato richiamato sotto le armi due o più volte.

a Art. 6. Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari, che, essendo stati chiamati dal congedo illimitato per la loro istruzione per la guerra o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui all'articolo 27 della legge 27 giugno 1850, sulle giubilazioni per l'esercito, saranno applicate le disposizioni contenute nelle sezioni 1^a e 3^a del titolo IV di essa legge.

« Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli od i congiunti non potranno invocare il disposto della legge sopra citata, se non in quanto essa sia loro applicabile pei servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente. »

PRESIDENTE. In altra tornata si procederà alla votazione segreta sui progetti di legge oggi approvati.

Verrebbe ora il progetto di legge: Tassa d'entrata nei musei e luoghi di scavi nel regno; ma non essendo presente il relatore, e d'altronde oggi stesso essendo stata presentata una petizione relativa a questo schema di legge, che è stata dichiarata d'urgenza e inviata alla Commissione, converrà rinviare la discussione a domani.

(Segue lo scrutinio dei voti deposti dapprima per altre due proposte di legge.)

Debbo annunziare che la Camera non si trova in numero.

I nomi degli assenti saranno pubblicati nella gazzetta ufficiale. (Bene!)

Sciolgo la seduta.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Io vorrei che l'onorevole nostro presidente avvertisse che da domani in avanti la tornata abbia a principiare coll'appello nominale, come si faceva prima; sistema che disgraziatamente abbiamo abbandonato, e che, secondo me, ci ha condetto alla posizione in cui ci troviamo ora.

Così i deputati telegrafici ed onorari finiranno di appartenere al Parlamento. (Risa e segni di approvazione a sinistra)

PRESIDENTE. La seduta di domani comincierà alle due coll'appello nominale.

La seduta è levata alle 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1º Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge:

Modificazioni delle leggi esistenti sul reclutamento dell'esercito;

Convenzione postale internazionale firmata a Berna il 9 ottobre 1874;

2º Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Umana, Salaris ed altri, diretta a modificare l'articolo 3 della legge 21 giugno 1869;

3º Discussione della relazione intorno al numero dei deputati impiegati.

Discussione dei progetti di legge:

4º Tassa di entrata nelle gallerie, nei musei, monumenti e luoghi di scavi di antichità;

- 5° Legge forestale;
- 6° Riforma giudiziaria in Egitto;
- 7º Istituzione di Casse di risparmio postali;
- 8º Convenzione colla provincia di Palermo, relativa alla colonia agricola di San Martino della Scala.

Corresione. — Alla pagina 2360, alle linee che cominciano « Sono dolente di dovermi opporre, ecc. » si ponga il nome di Rega, invece di Englen.